

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione del mercato domenicale così come individuato nel successivo art. 3 ed il commercio in forma itinerante.

ART. 2
MERCATI ESISTENTI

Nell'ambito del territorio del Comune di Randazzo da circa 50 anni esiste il mercato settimanale che viene svolto nella giornata di domenica nelle seguenti piazze e vie: Piazza Loreto – Piazza Bixio – Piazza F. Basile – Tratto di Via S.T. Dominerò – tratto di Via Reg. Margherita - Via G. Basile – Via Vitt. Veneto – Via Tagliamento – Via Galliano – tratto di Via Dei Romano.

ART. 3
SUDDIVISIONE DELL'AREA MERCATALE

L'area del mercato è suddivisa nei seguenti settori:

- a) Settore alimentare (tab. I, II, V, VI, VII)
- b) Settore abbigliamento (tab. IX, X)
- c) Settore generi vari (tab. XII, XIII, XIV)
- d) Area riservata ai produttori agricoli.

ART. 4
AREE RISERVATE AI PRODUTTORI AGRICOLI

Il 10 % dei posteggi del mercato è riservato ai produttori agricoli che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. e di cui alla legge 09/02/1963, n. 59 restano salvi i posteggi finora assegnati.

ART. 5
DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati, le dimensioni restano quelle già precedentemente autorizzate.

Gli spazi saranno intervallati tra di loro, ove necessario, da un passaggio di ml. 0,50 con assoluto divieto di occuparlo anche temporaneamente.

I posteggi devono essere collocati in modo tale da assicurare una adeguata corsia per l'eventuale accesso di mezzi di soccorso.

ART. 6
MODALITA' DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della legge Regionale 18/95 e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.

ART. 7
SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Stante la stretta connessione tra autorizzazione e posteggio, la concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione l'azienda commerciale relativa e sia in possesso della autorizzazione commerciale.

Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa.

ART. 8
ORARIO DI VENDITA

L'orario di vendita nel mercato domenicale è determinato dal Sindaco. Dopo l'ora di inizio non è più consentita l'occupazione del posteggio. Entro un'ora dell'orario di chiusura l'area del mercato dovrà essere lasciata libera da ogni sorta di occupazione sul suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto, esclusi i sacchetti a perdere di cui al successivo art. 16.

ART. 9
ADEMPIMENTI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'ufficio Commercio per ogni rilascio di autorizzazione comunica all'Ufficio Tributi e al Comando VV.UU. del Comune i suddetti rilasci, precisando: i dati anagrafici del titolare, la superficie, l'ubicazione, e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse e della vigilanza sulla regolare occupazione del posteggio.

L'ufficio Tributi dovrà curare la stipula dei relativi contratti di concessione dei posteggi che avranno durata decennale e il controllo annuale dei pagamenti relativi al suolo pubblico e al rinnovo delle autorizzazioni.

ART. 10
ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL MERCATO

La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale il quale, deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi rilasciati suddivisi per settore merceologico.

Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presentano al mercato indipendentemente che abbiano la titolarità oppure ottengano l'assegnazione provvisoria del posto.

ART. 11
COMMISSIONE DI MERCATO

Nell'ambito del mercato ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 2/96 è istituita una commissione composta da:

- n° 4 Operatori del mercato eletti nel proprio ambito da concessionari di posteggi che ivi esercitano la loro attività;
- n° 1 Rappresentante dei commercianti a posto fisso che esercita l'attività nel territorio del Comune.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco, il quale dispone altresì, quanto necessario per il funzionamento della commissione stessa. La commissione dura in carica 2 anni e può essere rieletta.

ART. 12
COMPITI DELLA COMMISSIONE

Alla commissione di mercato oltre al rispetto del presente regolamento spettano i seguenti compiti:

- 1) Collaborazione con gli organi di vigilanza sul buon andamento del mercato;
- 2) Esprimere proposte per il buon funzionamento del mercato.

ART. 13
PRESENTE ED ASSENZE SUL MERCATO

I titolari di autorizzazione non possono occupare i posteggi prima delle due ore dall'inizio dell'orario di vendita e devono presentarsi con un anticipo di almeno 60 minuti.

Se l'operatore non è presente sul suo posteggio all'inizio dell'orario di vendita, questi viene considerato assente e pertanto il posto verrà assegnato temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al seguente art. 14.

ART. 14

CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA (art. 8 c. 7 L.R. 18/95)

- 1) Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato prima dell'inizio delle operazioni di vendita il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti, che siano residenti o meno nel Comune, aventi autorizzazione per il settore in cui si rende vacante il posto. Il sorteggio dovrà essere effettuato in presenza dei rappresentanti di categoria e del Segretario Comunale o suo delegato.
- 2) Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione per tale settore il posto verrà assegnato ad operatori in possesso di autorizzazione per attività affini e che comunque non in contrasto con le norme igienico – sanitarie.
- 3) Nel caso di assenza temporanea del titolare il posto sarà assegnato secondo la modalità di cui all'art. 13 c. 3 della L.R. n. 18/95.
- 4) Possono partecipare al sorteggio solo gli ambulanti che dimostrino di aver pagato la TOSAP per i posti eventualmente avuti assegnati in precedenza.

ART. 15

CAMBIO POSTEGGIO

- 1) Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliato o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.
- 2) Qualora nel mercato esistano posteggi liberi da assegnare la richiesta del Titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi e accolta solo se alla data di presentazione della domanda, da effettuare con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di inizio attività per lo stesso posteggio. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova autorizzazione, prevale la domanda di nuova autorizzazione.
- 3) Non è consentito nessun cambio di posteggio derivante da accordi tra operatori mercatali.

TITOLO II

DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

ART. 16

ESIBIZIONE DOCUMENTAZIONE

L'esercente deve esibire a richiesta degli agenti della forza pubblica i seguenti documenti:

- 1) Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- 2) Atto di concessione del posteggio;
- 3) Ricevuta di pagamento della TOSAP.

ART. 17

USO DEL POSTEGGIO

Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante, può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, salvo i casi previsti dall'art. 13 comma 5 della L.R. N. 18/1995.

L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie o di altra natura.

ART. 18
PULIZIA DEL POSTEGGIO

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere. Questi devono essere depositati in appositi sacchi a perdere , di cui si devono munire gli operatori, e lasciati sul posto ben chiusi.

ART. 19
USO DEI VEICOLI

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi della Forza Pubblica, dei VV.FF. e le ambulanze.

E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

ART. 20
CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm. 50, e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt. 2,30 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

ART. 21
AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività , devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

ART. 22
CONTROLLO IGIENICO – SANITARIO

La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto.

Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici, indossare un camice e un copricapo di colore chiaro, ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria.

E' fatto divieto agli acquirenti e alle persone non espressamente autorizzate e non munite di libretto sanitario di toccare i suddetti generi alimentari.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolciumi ed agli alimenti confezionati.

A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante.

ART. 23

LIMITAZIONI E DIVIETI PER MOTIVI DI CARATTERE IGIENICO – SANITARI

- 1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria.
- 2) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in materia adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità.
- 3) Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
- 4) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
- 5) E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica. In alternativa a tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
- 6) L'esercizio del Commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie di animali, compresi i prodotti ittici, è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabiliti dal Ministero della Sanità.
- 7) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita. Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.
- 8) Ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 112/1991 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) latte sfuso (tranne quello confezionato)
 - b) Il pane comunque confezionato;
 - c) Le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
 - d) Armi, esplosivi e preziosi.

ART. 24

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SU AREE PUBBLICHE

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico – sanitarie previste nella Legge 30/04/1962 n. 283 e relativo regolamento di esecuzione.

Pertanto, per le installazioni di mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite, e alla somministrazione devono essere munite di libretto sanitario aggiornato.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'iscrizione al REC per tale attività.

ART. 25

PUBBLICITA' DEI PREZZI

I commercianti di generi alimentari e di prodotti di cui alla Tab. IX a norma dell'art. 59 del D.M. 4 Agosto 1988, n. 375, sono tenuti ad applicare, su detti generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

ART. 26
NORME DI COMPORTAMENTO

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- 1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- 2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- 3) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- 4) devono adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico – sanitario e amministrativo;
- 5) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

ART. 27
ATTI DANNOSI NEL MERCATO

I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, e la pavimentazione del posto loro assegnato. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.

Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

ART. 28
RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 29
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

L'esercizio del commercio in forma itinerante, deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) di norma viene svolto su tutte le aree pubbliche;
- b) la vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco;
- c) la sosta non può avere una durata superiore a 60 (sessanta) minuti, dopodichè l'esercente dovrà spostarsi per almeno ml. 400 (quattrocento);
- d) per la vendita di generi alimentari si applicano le disposizioni dell'art. 22 del D.M. 248/1993;
- e) è fatto divieto effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale;
- f) l'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

ART. 30
**LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO ITINERANTE**

L'esercizio del commercio in forma itinerante, nella sola giornata di mercato, non è consentito nel raggio di ml. 500 dal mercato.

In nessun caso la sosta deve essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma su aree laterali in modo da non intralciare il traffico agli altri autoveicoli ed in rispetto all'art. 20 commi 3 e 4 del Codice della strada.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico – sanitario.

TITOLO IV SOSPENSIONE – DECADENZA

ART. 31

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:

- a) Mancato pagamento della TOSAP: fino al pagamento della stessa;
- b) Turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: gg. 4 di mercato di sospensione alla revoca della concessione del posto per casi di particolare gravità o di recidiva;
- c) Chi non rispetta l'obbligo di mantenere l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, è punito con la sanzione da £. 200.000 a £. 1.000.000, e in caso di recidiva con la sospensione della concessione fino a sei mesi.

La sospensione è disposta con provvedimento del Sindaco a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato per i casi a e b, e su comunicazione dell'UPICA per il caso c.

ART. 32

DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'esercente decade dalla concessione del posteggio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) Mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) Mancato utilizzo del posteggio per un tempo complessivamente superiore a tre mesi ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare. I suddetti due casi dovranno essere tempestivamente comunicati all'amministrazione comunale da parte dell'interessato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 gg.

ART. 33

SOSTITUZIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Il titolare a cui è stata revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1 ha diritto ad ottenere un altro posteggio di uguali dimensioni a norma dell'art. 15 L.R. 18/95.

ART. 34

PROCEDURA PER LA DECADENZA DEL POSTEGGIO

In conformità a quanto stabilito dalla legge 7/8/1990, n. 241 tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla previa contestazione all'interessato dell'addebito ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di gg. 15 per le deduzioni.

Dopo che è stata accertata e convalidata la violazione di cui all'art. 30 la decadenza della concessione del posteggio opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

La decadenza della concessione del posto, comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 112/1991.

ART. 35

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai venditori che trasgrediscono alle norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi o sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti o di grave o ripetuta turbativa dell'ordine pubblico potrà essere applicata l'esclusione dal mercato e dalle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva.

L'allontanamento, a tempo determinato o definitivo, potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento, secondo la gravità dell'infrazione commessa, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 32.

ART. 36
SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento salvo che non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o Regionali comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di €. 100.000 ad un massimo di €. 600.000=.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 37
CARTELLINO

In attesa della stipula dell'atto di concessione del suolo pubblico, gli operatori commerciali saranno muniti di regolare permesso di occupazione specificante il numero del posto, la superficie e le tabelle merceologiche.

ART. 38
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della L.R. n. 18/95, della legge 23/3/1991, n. 112, del D.M. 4/6/1993, n. 248, nonché eventuali norme che saranno, di volta in volta, emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione e contestualmente sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti, emanati dal Sindaco, di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.